DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115

Misure urgenti in materia di energia, emergenze idriche, politiche sociali e di coesione.

(GU Serie Generale n.187 del 09-08-2022)

Vigente al: 10-8-2022

Misure urgenti in materia di energia, emergenze idriche, politiche sociali e di coesione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, quarto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 52, recante: "Norme per la pubblicità dei decreti legislativi e delle leggi";
Vista il decreto-legge 31 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 2022, n. 51, recante: "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e sociali della crisi ucraina";
Vista il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante: "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e sociali della crisi ucraina";
Vista il decreto-legge 17 marzo 2022, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante: "Misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
Vista il decreto-legge 27 maggio 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2022, n. 91, recante: "Misure urgenti per la sicurezza energetica nazionale e per il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da gas naturale";
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per il contenimento dei prezzi dell'energia elettrica e per contrastare l'emergenza idrica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di sostegno in materia di politiche sociali, salute, università, ambiente, e fiscale a favore delle imprese e degli enti locali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per la sicurezza e per il rilancio dei settori strategici della difesa e della sicurezza, nonché per il rilancio delle politiche attive giovanili;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per il rilancio del settore della pesca e per contrastare l'emergenza idrica;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure di sostegno in materia di politiche sociali, salute, università, ambiente, e fiscale a favore delle imprese e degli enti locali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure urgenti per la sicurezza e per il rilancio dei settori strategici della difesa e della sicurezza, nonché per il rilancio delle politiche attive giovanili;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sentito il Consiglio di Stato;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella qualità di Autorità delegata;
Sentiti il Ministro per i rapporti con il Parlamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, per la pubblica amministrazione, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, per il PNRR, per lo sport e i rapporti con le autonomie territoriali, la salute, la difesa, gli affari esteri, la difesa, il lavoro e le politiche sociali, l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, l'istruzione, l'università e la ricerca, il turismo, le politiche agricole, alimentari e forestali, la giustizia, la cultura e l'ambiente;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Rafforzamento del bonus sociale energia elettrica e gas

1. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta di seguito: decreto, applicano tutte le agevolazioni previste per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, e hanno la durata massima e degli altri benefici.

2. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge sessanta, sono riconosciute nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

3. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

4. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

5. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

6. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

7. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e per usi domestici ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, sono riconosciute nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

8. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

9. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

10. Per il quarto trimestre dell'anno 2022, le agevolazioni relative alla compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e per usi domestici ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, sono riconosciute nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

11. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

12. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

13. Nel caso in cui non siano disponibili la percentuale di cui al comma 1, lettera a), del decreto-legge sessanta, ai fini della determinazione della riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

14. Nel caso in cui non siano disponibili la percentuale di cui al comma 1, lettera a), del decreto-legge sessanta, ai fini della determinazione della riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

15. Nel caso in cui non siano disponibili la percentuale di cui al comma 1, lettera a), del decreto-legge sessanta, ai fini della determinazione della riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

16. Nel caso in cui non siano disponibili la percentuale di cui al comma 1, lettera a), del decreto-legge sessanta, ai fini della determinazione della riduzione della spesa per la fornitura di energia elettrica ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

17. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

18. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

19. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

20. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

21. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

22. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

23. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

24. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

25. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

26. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

27. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

28. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

29. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

30. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

31. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

32. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

33. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni, per ciascun nucleo ammesso al bonus sociale per il quarto trimestre dell'anno 2021 dal decreto-legge 27 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successive modificazioni, nella misura del valore 5325 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, e successive modificazioni.

34. Ai fini del comma 1, i clienti domestici economicamente svantaggiati ed i clienti domestici in condizioni di disagio fisico, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge sessanta, e che siano titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per usi domestici, ricevono un'ulteriore riduzione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 marzo 2022, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

Art. 18

Rafforzamento della governance della gestione del servizio idrico integrato

1. Gli enti di governo dell'ambito che assumono una forma societaria sono costituiti ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottano gli atti di competenza necessari per l'adeguamento alle disposizioni del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

2. Nelle forme e nei limiti della normativa vigente non hanno titolarità degli amministratori di cui al comma 1 e 2, gli enti di governo dell'ambito, i loro dipendenti, i dirigenti e i componenti degli organi politici e gli amministratori di enti di governo dell'ambito, i dipendenti e i dirigenti di società controllate o partecipate dagli enti di governo dell'ambito.

3. Le regioni nelle more della determinazione della proposta di cui al comma 4 del presente articolo, provvedono, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, a disciplinare le modalità di gestione del servizio idrico integrato, nonché le modalità di affidamento del servizio medesimo, nel rispetto delle norme europee e nazionali, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambito territoriale ottimale, nonché delle caratteristiche e delle esigenze ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

4. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

6. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

7. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

8. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

9. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

10. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

11. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

12. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

13. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

15. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

16. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

17. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

18. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

19. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

20. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

21. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

22. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

23. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

24. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

25. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

26. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

27. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

28. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

29. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

30. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

31. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

32. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

33. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

34. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

35. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

36. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

37. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

38. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

39. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

40. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

41. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

42. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

43. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

44. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

45. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

46. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

47. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

48. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

49. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

50. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

51. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

52. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

53. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

54. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, tengono conto delle caratteristiche e le esigenze di ciascuna tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in considerazione delle specificità delle isole e delle zone montane, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sicurezza sanitaria.

55. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di cui al comma 3, provvedono a definire le misure di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

56. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in deroga ai termini perentori dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le modalità di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, adottate in conformità delle disposizioni del presente articolo, ai sensi del comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Art. 2

Modifiche all'articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

1. All'articolo 20 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-quater. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-quinquies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-sexies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-septies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-octies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-nonies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-decies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-undecies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-duodecies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-terdecies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-quaterdecies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-quinquiesdecies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-sexiesdecies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-septiesdecies. Limitatamente al periodo, dopo la parola: «di» utilizzo di euro cento milioni» la seguente: «e fino al primo settembre successivo, di euro cinquanta milioni».

1-octiesdec

pubblici e privati, della disponibilita' di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprieta' o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli standard di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalita' di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sono definite le procedure e le modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli standard ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalita' di acquisizione della disponibilita' di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al target M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui al comma 5, che puo' essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'universita' e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».».

Capo VII
Disposizioni in materia di giustizia

Art. 40

Edilizia penitenziaria

1. All'articolo 53-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
b) al comma 2, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria»;
c) alla rubrica, dopo le parole: «edilizia giudiziaria», sono inserite le seguenti: «e penitenziaria».
2. All'articolo 52 del decreto-legge n. 77 del 2021 il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. In caso di comprovate necessita' correlate alla funzionalita' delle Forze armate o dell'Amministrazione penitenziaria, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' alle opere destinate alla realizzazione o all'ampliamento di istituti penitenziari, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa ovvero, quanto alle opere di edilizia penitenziaria, del Ministro della Giustizia, sentito, in entrambi i casi, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.».

Art. 41

Semplificazione del procedimento di assegnazione delle risorse del Fondo unico giustizia

1. Per l'anno 2022, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2020, relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2021, sono riassegnate agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, per essere destinate altresi' al finanziamento di interventi urgenti volti a fronteggiare la grave crisi energetica e il superamento dell'emergenza epidemiologica, nonche' da destinare alla digitalizzazione, all'innovazione tecnologica e all'efficientamento delle strutture e delle articolazioni ministeriali, e delle Forze di polizia interessate limitatamente all'integrazione delle risorse per le sole spese di funzionamento.

Capo VIII
Disposizioni finanziarie e finali

Art. 42

Misure in materia di versamenti del contributo straordinario

1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51:
a) dopo il 31 agosto 2022, per il versamento dell'acconto;
b) dopo il 15 dicembre 2022, per il versamento del saldo.
2. Per i versamenti del contributo di cui al comma 1 omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo le predette date, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' applicata in misura doppia.
3. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 43

Disposizioni finanziarie

1. A parziale reintegrazione delle riduzioni operate con l'articolo 58, comma 4-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, gli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi di cui all'allegato 1 al presente decreto sono incrementati per gli importi indicati nel medesimo allegato. Ai relativi oneri, pari a 1.730 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 2.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 35 e dal comma 1 del presente articolo, determinati in euro 14.701,73 per l'anno 2022, 1.149,9 euro per l'anno 2023, 91,82 euro per l'anno 2024 e 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 15.018,93 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 86,77 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano a 107,74 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8;
b) quanto a 537,57 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli 8 e 21;
c) quanto a 630 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione, in relazione alle risultanze emerse dall'attivita' di monitoraggio a tutto il 30 giugno 2022, delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;
d) quanto a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2030, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico;
e) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 45 milioni nell'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
f) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nell'ambito del programma «Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria», azione «Interessi sui conti di tesoreria» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica il 27 luglio 2022 e dalla Camera dei deputati il 28 luglio 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
3. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' sostituito dall'allegato 2 annesso al presente decreto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della legge 15 luglio 2022, n. 99.
5. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 44

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 agosto 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico

Cingolani, Ministro della transizione ecologica

Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Orlando, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Lamorgese, Ministro dell'interno

Cartabia, Ministro della giustizia

Guerini, Ministro della difesa

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Allegato 1
(articolo 43, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2
(articolo 43, comma 3)
«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico